



COMUNE DI BUCCIANO

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 30/10/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno trenta, del mese di ottobre, alle ore 17,30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione ordinaria, con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	PRESENTI
AVV. DOMENICO MATERA	SI
SIG. MATTIA MATERA	SI
SIG. SABATINO RUGGIERO	SI
SIG. CARLO IULIUCCI	SI
DOTT.SSA MARISA PANELLA	SI
SIG. MICHELE MELISI	SI
SIG. VINCENZO IULIANO	SI
SIG. ANTONIO FALCO	SI
SIG. LUTGI ARGANESE	SI
ING. ANGELO GIAQUINTO	SI
DOTT. FRANCEASCO MENNITO	SI
SIG. STEFANO NAPOLITANO	NO
SIG. MICHELE BENEDETTO	SI

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 267 il Segretario Comunale - Direttore Generale Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è

Nominati scrutatori i sigg.:

Il Sindaco introduce l' argomento spiegando ai presenti la difficoltà avuta dall' Amministrazione nel determinare le aliquote IMU da sottoporre all' approvazione del Consiglio Comunale.

Da un lato le considerazioni sulla crisi economica che attanaglia le famiglie sempre più povere a causa del crescente carico fiscale dall' altro la necessità di garantire il pareggio di bilancio in quanto la crisi, così come colpisce i cittadini, non risparmia i Comuni che devono far fronte a un processo che sembra irreversibile: riduzione dei trasferimenti dallo Stato e aumento della fiscalità locale.

Ridurre le aliquote, pur volendo, non è stato possibile, significava mettere in serio pericolo il bilancio dell' Ente e rischiare di non coprire i costi dei servizi indispensabili. L' Amministrazione con l' aiuto dei suoi funzionari ha fatto e rifatto i conti con tutte le simulazioni possibili delle diverse aliquote e alla fine si è deciso di non aumentare, pur dovendo, le aliquote così come fissate dallo Stato e già questo rappresenta lo sforzo massimo che si poteva fare pensando non solo a far quadrare i conti ma anche alla gente.

Infatti già con tali aliquote non si recupera tutto l' importo dei tagli ai trasferimenti avuti nell' anno 2012 e l' Amministrazione dovrà ulteriormente accentuare la sua politica di riduzione e razionalizzazione delle spese per garantire l' equilibrio di bilancio ed un minimo di interventi sociali.

Chiede la parola il Consigliere Mennito che evidenzia la necessità di fare in modo che la nuova imposta non danneggi ulteriormente i ceti più deboli; potevano essere introdotte agevolazioni consentite dalla norma, che l' Amministrazione non ha preso in considerazione attenendosi, sia nella predisposizione del regolamento che nella determinazione delle aliquote, esclusivamente alla normativa statale. Il consigliere evidenzia inoltre che a Bucciano esiste un problema di parcellizzazione delle proprietà per cui, non essendo più possibile l' accorpamento delle particelle che di fatto, insieme, costituiscono l' unica abitazione principale, ci sarà un pesante incremento del carico fiscale per molti concittadini.

Il consigliere preannuncia il voto di astensione del gruppo di minoranza che non dà voto contrario per "un' apertura di credito" nella speranza che l' Amministrazione si renda conto che, in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, è più importante ridurre le tasse e aumentare gli interventi nel campo sociale piuttosto che abbellire il Paese con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Sindaco precisa che molte delle agevolazioni possibili come quella per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, richiamata dal Consigliere Mennito, non avvantaggiano i ceti più deboli ; per quanto riguarda i fondi che vengono destinati agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria il sindaco sottolinea che sono finanziati con risorse che non gravano sulla collettività e che comunque non potrebbero essere destinate ad altro e alcune spese che potrebbero sembrare non necessarie sono comunque possibili perché l' Amministrazione ha rinunciato, sin dal suo insediamento, all' indennità di carica. Le spese d' investimento oltre a migliorare la vivibilità del Paese creano comunque lavoro e pertanto contribuiscono ad affrontare e superare la crisi economica. Le

Chiede la parola il Consigliere Benedetto Michele che propone di prevedere un' aliquota agevolata per i proprietari invalidi civili .

Il Sindaco evidenzia che tale agevolazione, di cui ne potrebbero usufruire un numero imprecisabile di persone, determinerebbe, per garantire il gettito previsto, la necessità di aumentare le aliquote per tutti gli altri e ciò non appare equo anche perché molti invalidi hanno una situazione economica tale da non giustificare alcuna riduzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi

VISTO l'art. 13 del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dall'1/01/2012 e fino al 2014, dell'**Imposta Municipale Propria (I.M.U.)** di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del Decreto Legislativo n. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della Legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle

norme dell'art. 13, comma 13, del Decreto Legge n. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23/2011;

RICHIAMATI, in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del Decreto Legge n. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO:

che con il decreto del Ministero dell'Interno 20/06/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26.06.2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al **31 Ottobre 2012**;

che, dunque per l'anno 2012 il termine per la deliberazione delle aliquote dell'imposta è fissato al **31 Ottobre 2012**.

RICHIAMATO il comma 8 del D.L. 201/2011 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino all'1/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere dalla predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

CONSIDERATO

- che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D. Lgs 23/2011;
- che a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 23/2011;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote così come attualmente definite dallo Stato e pertanto come segue:

1. aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 %;
2. aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40%;

3. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,20%;

RITENUTO di applicare la detrazione per abitazione principale nella misura di € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

DATO ATTO che la predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale.

Con voti favorevoli 10, astenuti 3 (Francesco Mennito, Michele Benedetto, Giaquinto Angelo)

DELIBERA

di stabilire le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2012 come segue:

1. aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del Decreto Legge n. 201/2011: 0,76%;
2. aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del Decreto Legge n. 201/2011: 0,40%;
3. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge n. 201/2011: 0,20%;

di applicare la detrazione per abitazione principale nella misura di € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

di dare atto che la predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile al fine di garantire il pieno svolgimento di tutte le attività dell'Ente superando il limite di cui all'art. 163, comma 1° e 3°, del Dlgs 267/00

Con voti favorevoli 10, astenuti 3 (Francesco Mennito, Michele Benedetto, Giaquinto Angelo) espressi in forma palese e per alzata di mano, accertati nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. 267/00

(art. 49, comma 1, T.U. n. 267 del 18 agosto 2000)

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità tecnica e contabile si esprime parere favorevole.

Li 30/10/2012

Il Responsabile del servizio

(Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale - Direttore Generale
(f.to Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO)

Il Sindaco
(f.to Avv. Domenico MATERA)

Il sottoscritto Segretario Comunale - Direttore Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, il giorno 20/11/2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
- In quanto trattasi di materia prevista dall'art. 126, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;
 - per iniziativa della Giunta Comunale (art. 127, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
 - a richiesta dei Sigg. Consiglieri (art. 127, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 267/2000).

Bucciano, li 20/11/2012

Il Segretario Comunale - Direttore
Generale
(f.to Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO)

Il sottoscritto Segretario Comunale - Direttore Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- è divenuta esecutiva il 30/10/2012

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
_ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

Bucciano, li 20/11/2012

Il Segretario Comunale - Direttore
Generale
(f.to Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Bucciano, li 21/11/2012



Il Segretario Comunale - Direttore
Generale
(Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO)